

REGOLAMENTO (UE) N. 138/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 20 maggio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 6 aprile 2010 da Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitruvan Technical Textiles GmbH («i denunzianti»), che rappresentavano una parte ragguardevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. La denuncia conteneva prove *prima facie* del dumping praticato per questo prodotto e del grave pregiudizio che ne è derivato, ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, i rappresentanti della RPC e gli importatori e gli utilizzatori noti. La Commissione ha inoltre informato i produttori degli Stati Uniti d'America (USA), di Canada, Croazia, Turchia e Thailandia, in quanto questi paesi sono stati presi in considerazione come possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (4) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di pro-

duttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010. Sono state anche consultate le autorità della RPC.

- (5) Per il campionamento sono pervenute sedici risposte da produttori esportatori della RPC rappresentanti l'86 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come definito nel considerando seguente. Il livello di cooperazione è stato quindi considerato elevato.
- (6) Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due produttori esportatori individuali e da un gruppo di produttori esportatori costituito da quattro società collegate, che rappresentano il 42 % delle importazioni verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta (PI), come definito al considerando 13. Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità della RPC sono state consultate sulla selezione del campione e non hanno sollevato obiezioni.
- (7) Quanto all'industria dell'Unione, dodici produttori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Su questa base, la Commissione ha selezionato un campione composto dai quattro maggiori produttori dell'Unione in termini di vendite e di produzione, rappresentanti il 70 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione, come definita al considerando 59.
- (8) Solo quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Pertanto, si è deciso che non era necessario un campionamento per gli importatori indipendenti.
- (9) Per consentire ai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato loro i relativi moduli di richiesta. Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2) GU C 131 del 20.5.2010, pag. 6.

